

APPROFONDIMENTO A CURA DI ITALPAGHE (9 gennaio 2023)

A cura di **Dott. Francesco Ugliano**- Partner ITALPaghe.com

Per info: sigapitalpaghe@sigap.eu

Decontribuzione Sud 2023

È stata rinnovata anche nel 2023 la misura “decontribuzione Sud”.

Il 7 novembre 2022 il Ministero del Lavoro ha annunciato di aver ricevuto l’autorizzazione della Commissione Europea per utilizzare i fondi necessari anche nel 2023 in favore dei datori di lavoro che operano nel Mezzogiorno e in regioni svantaggiate.

Cosa prevede la misura

La decontribuzione Sud è un’agevolazione che mira a salvaguardare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese.

Consiste specificamente in uno sconto sui contributi complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti. La misura è stata introdotta dal decreto agosto (d.l. n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020 sotto forma di sgravio del 30% sino al 2020.

La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2021) ha esteso il suddetto onere contributivo sino al 31 dicembre 2029, modificando la normativa e rimodulando la percentuale dello sgravio, che è pari al

- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.

Tuttavia, sebbene sia prevista dalla Legge nazionale fino al 2029, per la sua operatività bisogna attendere, di volta in volta, l’autorizzazione europea per l’utilizzo delle risorse. Ad oggi la Commissione europea ha approvato la richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2023.

A chi spetta la misura

La riduzione dal versamento contributivo spetta ai datori di lavoro del settore privato anche non imprenditori. Tali imprese devono avere sede legate e/o unità operative situate in aree svantaggiate del centro-sud ossia nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per le imprese che non hanno sede legale in una di queste Regioni, ma hanno una o più unità operative ubicate in tale territorio, è possibile presentare comunque istanza.

Non possono beneficiare della misura i datori che operano nel settore agricolo e quelli che stipulano contratti di lavoro domestico.

Inoltre sono esclusi:

- Gli enti pubblici economici e gli istituti autonomi case popolari, trasformati in enti pubblici economici;
- Tutti gli enti trasformati in società di capitali, ancorchè a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- Le ex istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- Tutte le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs n. 267/2000);
- I consorzi di bonifica e i consorzi industriali;
- Gli enti morali e gli enti ecclesiastici.

Misura dell'importo

Il beneficio consiste nella riduzione dal 30% al 10%, a seconda del periodo di applicazione, come anzi detto, sul totale dei contributi previdenziali che l'azienda deve versare. Lo sconto non è invece applicabile ai premi e contributi Inail.

La misura spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, instaurati ed instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico.

Per ricevere lo sgravio, i datori devono avere i seguenti requisiti:

- La regolarità contributiva previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- L'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Casi particolari

Lavoratori Somministrati

L'INPS ha precisato che ai fini della decontribuzione conta la sede effettiva di svolgimento della prestazione di lavoro dunque, in sostanza, quella dell'utilizzatore.

Quindi se, ad esempio, il lavoratore in somministrazione svolge la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, il beneficio può essere riconosciuto anche se l'Agenzia di somministrazione ha sede in un altro territorio non ammesso. Viceversa lo sgravio contributivo non è concesso se il lavoratore.

Lavoratori Marittimi

L'Inps ha chiarito che, nel caso dei lavoratori marittimi che svolgono la propria attività lavorativa a bordo navi, la cui sede di lavoro è la nave, è comunque possibile per le imprese armatoriali beneficiare della decontribuzione. L'esonero può essere concesso per i lavoratori marittimi imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle Regioni ammesse.

Smart Working 2023: scadenze di invio comunicazione

Nuove indicazioni dal Ministero sui termini entro i quali inviare la comunicazione di inizio periodo o di proroga dello smart working.

Le scadenze variano sia in base alla tipologia di contratto sia alla tipologia di lavoratore.

I datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall'inizio della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo.

I datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, debbono inviare la comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione di lavoro in smart working o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.